



CITTÀ DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 10 DEL 19-04-2021

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011). Approvazione

ASSESSORE PROPONENTE : LETTINI Rocco Giuseppe

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 16:00 con prosecuzione, nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati:

Presenti N. **13**

Assenti N. **4**

Favorevoli **9**

Contrari **4**

Astenuti **0**

Verri Viviana	Presente	SINDACO	D'Amico Ciro	Assente	CONSIGLIERE
Andrulli Gianpiero	Presente	CONSIGLIERE	GATTO Antonio Vito	Presente	CONSIGLIERE
Lauria Antonietta Giuseppina	Presente	CONSIGLIERE	DI TRANI Vito Anio	Assente	CONSIGLIERE
MIOLLA Alessandro	Presente	CONSIGLIERE	Albano Domenico Alessandro	Assente	CONSIGLIERE
QUINTO Francesco Pio	Presente	CONSIGLIERE	LEONE Michele Vimiano	Assente	CONSIGLIERE
Baratella Maurizio	Presente	CONSIGLIERE	Plati Francesco Silvano Renato	Presente	CONSIGLIERE
CAIVANO Lucia Elisabetta	Presente	CONSIGLIERE	BADURSI Andrea	Presente	CONSIGLIERE
Storino Antonia Concetta	Presente	CONSIGLIERE	GIOIA Tommaso	Presente	CONSIGLIERE
Camardo Vincenzina	Presente	CONSIGLIERE			

Accertata la presenza di n. 13 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell'argomento in atti. Prende parte ai lavori il SEGRETARIO COMUNALE Acquaviva Giovanna Antonia, con funzioni di Segretario verbalizzante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Pisticci, li 14-04-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Dott. Bianco Michele Salvatore**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole

Pisticci, li 14-04-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

*Dott. Bianco Michele Salvatore**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

- Visto** inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;
- Considerato** che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
- Atteso** che:
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 126 in data 22/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2021-2023 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
 - il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 in data 30/11/2020 ha approvato il Documento unico di programmazione - DUP 2021-2023;
 - la Giunta Comunale, con deliberazione n. 29 in data 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;
- Richiamata** la propria deliberazione in pari data della presente con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023-2021 e gli annessi atti di programmazione settoriale;
- Considerato** che i Dirigenti comunali, di concerto con il Dirigenti del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2021-2023, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2021-2023;
- Atteso** che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 34 in data 01/04/2021, esecutiva, ha approvato il progetto del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- Ricordato** che questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 30 aprile 2015, di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, ha accertato un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di €. 2.579.471,94;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 15 giugno 2015, è stato approvato il ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità successive la quota di €. 2.579.471,94 da assorbire in trent'anni con quote annuali di €. 85.982,40;
- Rilevato** che dal conto consuntivo dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 16 luglio 2020, risulta che questo Comune non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. N. 267/2000;
- Rilevato** che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) il Piano degli indicatori di bilancio;
 - h) la nota integrativa al bilancio;
 - i) la relazione del revisore dei conti;

- Rilevato** altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano, inoltre, allegati i seguenti documenti:
- l'indirizzo internet di Acquedotto Lucano S.p.A. dove è pubblicato il rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2019), ed allegati i bilanci degli altri soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica del Comune di Pisticci, riferiti al medesimo esercizio;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale adottata in pari data della presente, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 1° aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, per l'esercizio di competenza;
 - *la deliberazione di Consiglio Comunale in pari data, con cui è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza e confermata la soglia reddituale di esenzione;*
 - la deliberazione di Consiglio Comunale in pari data, relativa alla conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU di cui all'art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019, per l'esercizio di competenza;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 1° aprile 2021, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 1° aprile 2021, relativa all'approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019);
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 25 marzo 2021, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
 - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto 2019;
- Dato atto** che per effetto del Dm 18 maggio 2018 e del Dm 29 agosto 2018, quest'ultimo di aggiornamento dei principi contabili allegati al Dlgs 118/2011, del quale ha modificato il punto 8.2 dedicato alla programmazione, sono approvati con il loro inserimento nel Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni, tutti gli atti di programmazione settoriale, in particolare:
1. il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale
 2. il programma biennale delle forniture di beni e servizi
 3. la programmazione triennale del fabbisogno di personale
 4. il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare
 5. gli altri documenti di programmazione settoriale
- Atteso** pertanto che con precedente deliberazione in pari data, insieme alla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2021, sono stati espressamente approvati i seguenti atti di programmazione settoriale, validi per il triennio 2021-2023, ad essa allegati quale parte integrante e sostanziale:
1. *il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale*
 2. *il programma biennale delle forniture di beni e servizi*
 3. *la programmazione triennale del fabbisogno di personale*
 4. *il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare*
 5. *il programma degli incarichi esterni di collaborazione, studio, consulenza e ricerca;*
- Preso atto** che, in relazione alla TARI, questo ente si avvale della facoltà di approvare successivamente, e comunque entro il prossimo 30 giugno 2021, le modifiche regolamentari, le tariffe 2021 e il PEF per il medesimo anno, come consentito dall'art. 30, c. 5, D.L. n. 41/2021;
- Verificato** che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

- Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”*.
- Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;
- Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”*;
- Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:
- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
 - per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
 - per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
 - per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
 - obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
 - vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
 - per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
 - per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1."

- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di bilancio di cui alla D.G.C. n. 34/2021;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Visti il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Autonomie locali;

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio per il 2021);

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della VOTAZIONE, resa per APPELLO NOMINALE e voto palese mediante affermazione vocale - audio:

PRESENTI	13
ASTENUTI	0
CONTRARI (QUINTO, PLATI, BADURSI, GIOIA)	4
FAVOREVOLI	9

D E L I B E R A

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2-Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.664.004,62		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	85.982,40	85.982,40	85.982,40
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	17.543.811,07 0,00	16.566.658,36 0,00	16.561.658,36 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	17.152.228,79 0,00 3.728.309,57	15.847.795,37 0,00 3.586.283,30	15.969.172,87 0,00 3.586.283,30
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		2.141.323,01	896.166,54	746.874,92
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			429.618,82	406.704,70	383.790,58
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.835.723,13	-263.285,95	-240.371,83
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		708.434,79	429.618,82	406.704,70
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.353.770,00	76.000,00	76.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			1.277.770,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		173.090,00	192.332,87	192.332,87
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			53.391,66	50.000,00	50.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.454.933,89	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.885.674,81	7.073.629,09	429.234,60
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.353.770,00	76.000,00	76.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		173.090,00	192.332,87	192.332,87
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		7.213.320,36	7.239.961,96	595.567,47
			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-53.391,66	-50.000,00	-50.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

3-Di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio.

4-Di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, verrà, altresì, approvato dalla Giunta comunale il Peg Finanziario, con i rispettivi capitoli di entrata e di spesa.

5-Di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del **personale anno 2012, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2021**, dando atto che:

- a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
- a) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014).

6-Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del D.lgs. n. 267/2000.

7-Di pubblicare in via permanente sul sito web del Comune - nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente - i dati relativi al **bilancio di previsione** finanziario 2020-2022, in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

8-Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

DELIBERA

9-Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000

Con il seguente risultato della VOTAZIONE, resa per APPELLO NOMINALE e voto palese mediante affermazione vocale – audio:

PRESENTI	13
ASTENUTI	0
CONTRARI (QUINTO, PLATI, BADURSI, GIOIA)	4
FAVOREVOLI	9

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Andrulli Gianpiero

IL SEGRETARIO COMUNALE

Acquaviva Giovanna Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° 735 d'ordine

- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 23-04-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Pisticci, li 23-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Acquaviva Giovanna Antonia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Acquaviva Giovanna Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno **03-05-21**
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Pisticci, li 23-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Acquaviva Giovanna Antonia